REGOLAMENTO (CEE) N. 2583/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2325/86 relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e del lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che per l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti occorre informare la Commissione entro la metà di agosto delle stime più recenti operate dagli Stati membri relativamente alla produzione di piselli, fave, favette e lupini dolci ; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2325/86 della Commissione [3] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2325/86 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 6*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 agosto di ogni anno, i dati relativi :

— alle superfici e alle rispettive produzioni di piselli, fave, favette e lupini dolci per la campagna di commercializzazione precedente,

— alla superfici e alle rispettive produzioni di piselli, fave, favette e lupini dolci per la campagna di commercializzazione in corso.

Tuttavia, i dati di cui al secondo trattino relativi alla campagna di commercializzazione 1988/1989 devono essere comunicati entro il 20 agosto 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 21.